



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Prot. 367 del 27/01/2021**

Spett.le

**REGIONE ABRUZZO**

Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Antica Salaria Es, 27-67100 – L'AQUILA  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

c.a.

Ing. Domenico Longhi

e.p.c.

All'Impresa Individuale Tamburro Remo  
[mauriziogildo.cavaliere@ingpec.eu](mailto:mauriziogildo.cavaliere@ingpec.eu)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

**OGGETTO: Riattivazione progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località "Le Grotelle" nel Comune di Collelongo (AQ). Richiedente Tamburro Remo.**

**Riscontro alla Vs nota Prot. n. 0293232/20 del 08 10 2020- codice pratica 20/265836**

### VINCA - Valutazione di incidenza Ambientale Sub - delega ai comuni L.R. 26/03

**Vista** la nota della Giunta Regionale – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. 275212/20 del 22/09/2020, acquisita al prot. dell'Ente n. 4647 del 10/10/2020, con la quale si comunicava l'Avvio del Procedimento relativamente all'Istanza presentata dalla Ditta Tamburro Remo per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in riferimento al progetto di "**Riattivazione progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località "Le Grotelle" nel Comune di Collelongo (AQ)**";

**Dato atto che**, essendo il Comune di Collelongo ricompreso all'interno del Sito di Importanza Comunitaria IT7110205, per la procedura di che trattasi è stato richiesto allo scrivente Ente il parere in riferimento alla procedura VinCA, ai sensi D.P.R. n. 357 del 08.08.1997;

**Vista** la nota prot. 4819 del 21/10/2020 con la quale codesto Ente trasmetteva al Responsabile dell'Area Scientifica dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise la documentazione relativa alla procedura di VinCA per il progetto di cui all'oggetto, ai fini di un contributo tecnico propedeutico al rilascio del parere favorevole di VINCA.

Dato atto:

- Che in data 02/12/2020 al protocollo dell'Ente con il n. 5414 è stato acquisito il parere dell'Ente Autonomo PNALM con protocollo n. 14060/20;



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Che la nota del PNALM, allegata alla presente per costituirne parte integrante, evidenzia carenze, errori grossolani ed imprecisioni, tali da non consentire allo stesso di esprimere di un parere nel merito;
- Che l'Ente PNALM, per i motivi espressi nella nota stessa, invita *“a voler presentare uno studio di incidenza che non si limiti al livello di screening , anche semplicemente per la durata complessiva della fase di cantiere, e che scenda al livello “Valutazione appropriata” identificando, come riportato nelle Linee Guida proposte nell’intesa della Conferenza Stato Regioni – Province autonome del 28/11/2019, che a loro volta recepiscono la Comunicazione della Commissione (C(2018) 7621 final) del 21/11/2018 (GU 25/01/2019), tutte le eventuali interferenze generate dal progetto del Sito Natura 2000 interessato (IT 7110205)”*.

Dato atto che, per la Procedura Autorizzatoria di cui all’oggetto sono stati acquisiti e pubblicati sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, *Sportello Ambiente*, i pareri degli altri Enti interessati dal rilascio del parere di competenza, nonché le osservazione dei portatori di interesse, tra i quali:

1. Parere del Settore Territorio ed Urbanistica – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo della Provincia dell’Aquila prot. 21975 del 23/10/2020,
2. Osservazioni dei Consiglieri di Minoranza del Comune di Collelongo,

Considerata l’attività di gestione della Cava “Le Grottele”, da parte della Ditta Tamburro Remo, con specifico riferimento al progetto di recupero ambientale di cui alla D.G.R. n. D18/12/11 del 04/02/2014 e la successiva comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata e iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10/12/2014 per l’attività di Recupero ambientale:

Premesso che

- il sito è stato impiegato in passato come cava di inerti dalla Tamburro Remo con sede legale in Trasacco (AQ), Via Cesare Baronio n.10 con autorizzazione n. 1/92;
- In seguito alla chiusura delle attività di coltivazione della suddetta cava di inerti dalla Tamburro Remo, sono state avviate, in data 24/07/2015 dalla stessa ditta Remo Tamburro, le attività volte al ripristino ambientale in procedura semplificata nel rispetto del progetto di ripristino ambientale approvato dalla Regione Abruzzo in data 04/02/2014;
- Il progetto di ripristino suddetto prevedeva il recupero ambientale mediante l’impiego di rifiuti da miscelare in adeguate proporzioni con terreno naturale;
- In data 12/01/2016 la Provincia di L’Aquila ha emanato un provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività di recupero rifiuti indirizzato alla Ditta Tamburro Remo poiché riscontrava irregolarità nelle procedure di ripristino attuate dalla Ditta stessa.

Richiamati

- il provvedimento n. 1141 del 12/01/2016 emesso dalla Provincia di l’Aquila che disponeva nei confronti della Ditta Tamburro Remo il divieto di prosecuzione delle attività di recupero



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

rifiuti in procedura semplificata di cui all'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10/12/2014, e le successive ordinando contestualmente:

1. la rimozione, entro sei mesi, di tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati nella cava sita in località Grottelle del Comune di Collelongo, per un quantitativo pari a circa 17.594,1 tonnellate, comprensivo del quantitativo dei rifiuti presi in carico (5.278,23 t) e di quello del materiale utilizzato per la miscelazione (12.315,87 t) nella percentuale del 70% prevista dal punto 12.1.3 lettera f) dell'allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 5/02/1998;
  2. di trasmettere copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti attestanti l'avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti rimossi dalla cava;
  3. Di avviare con immediatezza le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- La nota prot. n. 698 del 29/1/2016 del Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo, acquisita al prot. n. 4556/2016 della Provincia dell'Aquila, ed indirizzata anche alla Ditta Tamburro Remo, di trasmissione dei risultati analitici, i quali hanno accertato il superamento dei limiti di cui alla colonna "A", Tabella 1, allegato 5 al Titolo V della parte IV al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 57/352 del 25/11/2016 con la quale:
1. si dichiaravano conclusi i lavori della conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e 14 ter e seguenti della L. 241/1990 in data 09/05/2016 con prot. dell'Ente n. 1883, volta "all'esame delle risultanze delle analisi del piano di caratterizzazione ambientali dell'area interna alla ex cava ubicata in località Grottelle –provvedimento di divieto di prosecuzione attività per recupero dei rifiuti in procedura semplificata, art. 216 D.Lgs 152/2006, Ditta Tamburro Remo"
  2. Si prendeva atto dei verbali delle tre conferenze dei Servizi, in data 20/05/2016, 24/06/2016, 28/10/2016 e dei pareri e atti acquisiti;
  3. Si riteneva conclusa, in conformità a quanto previsto nell'allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura di cui all'art. 242 dello stesso decreto, **fermo restando l'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo;**

Considerato che in seguito al Provvedimento n. 1141 del 12/01/2016 e le successive integrazioni confermatrice prot. 6738 del 10/02/2016 e n. 16880 del 24/03/2016, emessi dalla Provincia di L'Aquila di sospensione delle attività, venivano interrotti i lavori di recupero della cava le quali, tuttavia, avevano prodotto un accumulo consistente di rifiuti misti a terreno da impiegare per la loro miscelazione nel sito interessato;

Vista a riguardo anche la sentenza TAR L'Aquila N. 24/2021 REG.PROV. COLL.N.00187/2016 REG.RIC., che si allega alla presente, che respinge il ricorso presentato della Ditta Tamburro per l'annullamento del provvedimento n.6738 del 10.02.2016 con cui la Provincia dell'Aquila – settore ambiente/servizio gestione rifiuti - ha statuito il divieto di prosecuzione attività per il recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs.n.152/2006 a carico della ditta Tamburro Remo.



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

## Dato atto

- che in data 23/03/2019, con prot. n. 1331 il Comune, al fine di valutare il comportamento da intraprendere per la salvaguardia ambientale del territorio, procedeva alla quantificazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di rimozione dei rifiuti dal sito in oggetto e al successivo trattamento e/o smaltimento degli stessi in idoneo stabilimento, chiedendo un preventivo relativamente allo svolgimento di attività di rimozione e successivo trattamento e/o smaltimento presso stabilimento autorizzato del materiale depositato presso il sito dell'ex-cava "Le Grotelle" a ditta specializzata,
- che in data 16/04/2020 si acquisiva al protocollo comunale con il n. 1736 il preventivo della A.C.I.A.M. S.p.A. stimando un prezzo unitario pari a 71 €/mq e 112 €/mq rispettivamente per le attività di smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericoli conformi agli art. 5 e 10 del DM 27/09/210 e per rifiuti speciali da destinarsi ad impianto di recupero;

## Considerate, pertanto:

- l'indisponibilità finanziaria, da parte dell'Ente, di poter procedere alla rimozione di detti rifiuti con un proprio intervento sostitutivo d'ufficio;
- che la mancata rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa, da parte dei soggetti responsabili, costituisce un problema dal punto di vista ambientale e potrebbe avere esiti particolarmente negativi, non solo sul bilancio dell'Ente ma anche sul tessuto socio economico del paese, in particolare:
  1. per il bilancio dell'Ente,
  2. per le dinamiche socio-economiche del paese, fortemente connesse all'attitudine turistica derivante dalle valenze naturalistiche e paesaggistiche intrinseche nella natura del territorio;
  3. per tutto quanto espresso e allegato al presente parere per costituirne parte integrante, nel su richiamato parere dell'Ente Autonomo PNALM.

**Considerate** le osservazioni espresse dai Consiglieri di minoranza, nello specifico in riferimento alla necessità di un doveroso e immediato approfondimento in relazione alla presenza di falde acquifere nell'area della cava ed alle ripercussioni sulle stesse del deposito dei materiali risultati non conformi alla vigente normativa, data la mancanza di approfondimento, nella relazione geologica allegata al progetto (la stessa consegnata contestualmente al progetto per la richiesta di autorizzazione all'attività di cava n.1/92) di correlazione tra il livello e la posizione della falda e i depositi anzidetti al fine di determinare il potenziale pericolo di inquinamento.

**Considerato** altresì il rischio di inquinamento dei rifiuti presenti in relazione alle aree agricole circostanti e alle attività ivi svolte, nonché alle ripercussioni sul vicino letto del Fossato di Rosa.

Per le motivazioni sopra esposte, in riferimento all'intervento di cui all'oggetto, con la presente, il sottoscritto Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Collelongo Dott.ssa Rosanna Salucci,

**CHIEDE**



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Per il progetto di “*Riattivazione progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località “Le Grotte” nel Comune di Collelongo (AQ)*” di presentare uno studio di “valutazione appropriata”, al fine di procedere con il rilascio dell’autorizzazione di propria competenza per sub- delega ai comuni con L.R. 26/03, e di cui al D.P.R.n° 357/97 e n° 120/03- “Valutazione di incidenza”, specificando altresì, in modo dettagliato, le misure adottate per ridurre l’incidenza dei mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti nella cava di che trattasi, anche dal punto di vista delle ripercussioni sulla valenza turistica dell’area.

Si intendono lette e fatte proprie – e come precedentemente parzialmente riportate, integralmente allegate in modo da costituire parte integrante del presente parere - le considerazioni rese dall’Ente PNALM e trasmesse dalla Direzione a questo Ente con prot. 14060/20 prot. n. 14060/2020 e il Parere del Settore Territorio ed Urbanistica – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo della Provincia dell’Aquila prot. 21975 del 23/10/2020;

Riservandosi di esprimere un nuovo parere a seguito delle integrazioni richieste e a seguito di ottemperanza agli obblighi di rimozione dei rifiuti attualmente depositati e risultati non conformi alla vigente normativa come già disposto dallo scrivente Ente con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 57/352 del 25/11/2016.

Si comunica, inoltre, che il **Responsabile del Settore Governo del Territorio** per la procedura in oggetto è attualmente la sottoscritta Dott.ssa Rosanna Salucci contattabile telefonicamente al 0863 948537, e per e-mail all’indirizzo: [sindaco@comune.collelongo.aq.it](mailto:sindaco@comune.collelongo.aq.it) o pec all’indirizzo: [utc.comunedicollelongo@pec.it](mailto:utc.comunedicollelongo@pec.it).

Restando in attesa di un Vs riscontro porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Governo del  
Territorio  
**Dott.ssa Rosanna Salucci**

*(firmato in digitale)*





Pescasseroli, 30 novembre 2020

Prot. n. 8044 = 60 / 2020  
Rif. Nota 4819 del 21.10.2020

Al Comune di  
67050 - COLLELONGO (AQ)  
[utc.comunedicollelongo@pec.it](mailto:utc.comunedicollelongo@pec.it)

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento OOPP  
Governato del Territorio e Politiche  
Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Procedura di valutazione di incidenza per il progetto **Riattivazione progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località Le Grotelle nel Comune di Collelongo (AQ)**

=====

Con riferimento a quanto in oggetto, richiamati l'art.5 del DPR n.357/97 nonché le Linee guida nazionali di cui all'accordo Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 2019 ed esaminato lo Studio di Incidenza Ambientale, si comunica che gli elementi in esso contenuti non consentono di esprimere un parere in merito ai lavori previsti dal progetto ed alla loro effettiva incidenza sul sito comunitario, che non risultano chiare ed evidenti.

La relazione tecnica trasmessa presenta una dettagliata descrizione dell'intervento di recupero ed una lunga, ma non necessaria, descrizione del SIC, dei suoi habitat e delle specie facendo peraltro confusione (pag. 75-76) su aspetti basilari quali:

- 1- il SIC è istituito ai sensi della "Direttiva Habitat" e non della "Direttiva Uccelli";
- 2- il SIC non ha una zona di protezione esterna, che invece è di pertinenza del Parco Nazionale, d'Abruzzo, Lazio e Molise e per di più è stata sostituita, con apposito provvedimento della Regione Abruzzo, dall'Area Contigua istituita ai sensi della legge 391/91;
- 3- il PNALM è un Parco Nazionale, dal lontano 1922, e non Regionale;
- 4- errori grossolani o imprecisioni sono infine presenti su didascalie di foto, nomi di specie e loro distribuzione.

Dalla relazione non si evince l'habitat interessato dall'intervento. Non compaiono analisi floristico vegetazionali dell'area di cava, o semplici riflessioni in tal senso, né delle sue immediate vicinanze che possano confermare il livello di screening, comunque incompleto, cui sembra volersi riferire tale relazione, salvo poi introdurre un paragrafo relativo alle analisi di soluzioni alternative.

Non si accenna alla possibile frammentazione/perturbazione di habitat o forse meglio "di specie" dal momento che il transito ripetuto potrebbe costituire barriera allo spostamento di qualche componente faunistica. Se da una parte la relazione parla di ricostruzione di "corridoi ecologici", subito dopo asserisce che non ci sono nell'area di cava corridoi ecologici importanti, salvo contraddirsi ancora facendo notare che non solo è certa la presenza dell'orso, ma è più che certo il passaggio proprio nei pressi della cava (posta all'imbocco della Conca di Amplero), come testimoniano una serie di localizzazioni satellitari di un esemplare radiocollare. Un ripetuto disturbo, dovuto a rumori, mezzi meccanici che si muovono potrebbe causare allontanamento e minor frequentazione della zona.

Il deposito e la movimentazione di materiale vario potrebbe favorire lo sviluppo di specie invasive ed aliene, quali il *Senecio inaequidens*, molto diffuso nei pressi della rotonda esistente nel tratto della viabilità tra Trasacco e Collelongo e che tende a colonizzare rapidamente aree ruderali, siti di discarica, bordi e scarpate stradali, ambiente d'elezione per il senecio i cui semi riescono a sfruttare i fenomeni di turbolenza dovuti al passaggio degli automezzi. Tra l'altro la specie è potenzialmente pericolosa in quanto gli alcaloidi contenuti nel polline possono depositarsi nel

miele prodotto dalle api e quindi risultare tossico per l'uomo. Per questa specie sono in corso progetti di eradicazione di respiro europeo (Life) e nazionale (Direttiva MATTM ex cap. 1551).

Dalla relazione mancano totalmente valutazioni in materia di incidenza derivante dall'aumento del traffico di mezzi pesanti, con il significativo aumento di gas di scarico e polveri sottili, dell'impatto sul suolo e sulle falde, aspetti di assoluto rilievo.

Per tutto quanto sopra, al fine di poter esprimere il pronunciamento richiesto, si invita a voler presentare uno studio di incidenza che non si limiti a livello di screening, anche semplicemente per la durata complessiva della fase di cantiere, e che scenda al livello di "valutazione appropriata" identificando, come riportato nelle Linee Guida proposte nell'intesa della Conferenza Stato-Regioni- Province autonome del 28-11-2019, che a loro volta recepiscono la Comunicazione della Commissione (C (2018)7621 final) del 21-11-2018 (GU 25-01-2019), tutte le eventuali interferenze generate dal progetto sul Sito Natura 2000 interessato (IT 7110205).

Nel comunicare che il personale e gli uffici di questo Ente (Dott. For. Carmelo GENTILE 0863-9113268, dott.sa Roberta LATINI 0863-9113215) sono a disposizione per fornire chiarimenti, integrazioni e dati, si inviano i più cordiali saluti.


Il Direttore  
Luciano Sammarone



U.C.C.A.S.P.: CG/cg

Pubblicato il 23/01/2021

N. 00024/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00187/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2016, proposto da Remo Tamburro, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sante Minichilli, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Filippi De Santis in L'Aquila, via D'Annunzio 20;

Ditta Indiv. Tamburro Remo non costituito in giudizio;

***contro***

Provincia di L'Aquila Presidente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Provincia Di L'Aquila in L'Aquila, via Monte Cagno, 3;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) - Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila;

Comune di Collelongo in persona del Sindaco pro tempore



non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Nicola Pierleoni, Cesare Angelo Pisegna, Cinzia Pisegna Orlando, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Guancia, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

*per l'annullamento*

del provvedimento n.6738 del 10.02.2016 con cui la Provincia dell'Aquila - settore ambiente/servizio gestione rifiuti - ha statuito il divieto di prosecuzione attività per il recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n.152/2006 a carico della ditta Tamburro Remo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la ditta TAMBURRO Remo adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento del provvedimento n° 6738 del 10.2.2.016, notificato in pari data, con cui la Provincia dell'Aquila intimata aveva disposto a carico della medesima il divieto di prosecuzione dell'attività per il recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Decreto Legislativo n.152/2006.

In punto di fatto la ricorrente premette di essere stata autorizzata, giusta

Determinazione G.R. n. DI8/12/11 del 04.02.2014, dalla Regione Abruzzo al recupero ambientale della cava sita in loc. Le Grotelle nel Comune di Collelongo, mediante l'utilizzo, nei limiti consentiti, dei materiali indicati del DM 5.2.1998.

Con nota prot. n. 66560 del 11.12.2015, la Provincia intimata comunicava alla ricorrente di aver avviato il procedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero ambientale mediante l'utilizzo di rifiuti a seguito delle irregolarità riscontrate dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), nel corso del sopralluogo presso la cava "Le Grotelle", invitando la ricorrente a fornire la documentazione richiesta nel termine di dieci giorni.

Non avendo la ditta dimostrato di aver conformato l'attività di recupero alla normativa vigente e alle prescrizioni imposte dall'atto di iscrizione al R.I.P., con provvedimento n. 1141 del 12.01.2016, la Provincia disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Con il medesimo provvedimento in data 12.01.2016 veniva ordinato alla ricorrente di rimuovere, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati nella cava nel quantitativo ivi indicato, nonché di avviare le procedure di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006. L'Amministrazione si riservava, altresì, di integrare il provvedimento qualora ne fosse emersa la necessità alla luce dei risultati delle analisi allora in corso sui campioni prelevati dall'ARTA a seguito del sopralluogo in data 26.11.2015.

Pertanto, con il gravato atto prot. 6738 del 10.02.2016, la Provincia confermava quanto disposto con il precedente provvedimento del 12.01.2016, all'esito dei risultati analitici trasmessi *medio tempore* dall'ARTA dai quali risultava il superamento dei limiti di legge.

La ricorrente affidava le proprie doglianze a tre motivi in diritto e, intimata dinanzi a questo Tribunale le resistenti amministrazioni, concludeva per l'annullamento del provvedimento gravato, previa sospensiva.

L'Amministrazione provinciale si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al

ricorso opponendone l'inammissibilità e l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Con atto di intervento ex art. 28 c.p.a. si costituivano in giudizio anche PIERLEONI Nicola, PISEGNA Cesare Angelo e PISEGNA Orlando Cinzia, in qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Collelongo.

La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 278/2016 questo Tribunale respingeva l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente e, successivamente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 887/2017 del 3.03.2017, respingeva il gravame proposto avverso detta ordinanza cautelare.

In data 4 gennaio 2021 i difensori del ricorrente Avv.ti Italo Colaneri e Cristina Di Renzo depositavano atto di rinuncia al mandato, ricevuto dalla ricorrente in data 9.11.2020.

All'udienza del 13 gennaio 2021, tenutasi collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, viene in decisione il gravame avverso il provvedimento con cui la provincia intimata ha confermato quanto già disposto con il provvedimento n. 1141 del 12.01.2016 (divieto di prosecuzione nei confronti della ditta Tamburro Remo dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata).

L'impugnativa viene affidata alla denuncia delle seguenti doglianze.

Con il primo ordine di censure, si espongono vizi di violazione e falsa applicazione del D.M 05. 02.1998, come modificato dal D.M 186 del 5.04.2006, dell'art. 6/quarter D.L. 208/2008 conv. in L. n. 13/2009, nonché eccesso di potere per carenza, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza per quanto riguarda l'inapplicabilità del limite previsto

dalla colonna "A", tabella 1, allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs. n. 152/2006.

Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, in ordine alla non corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Con la terza ed ultima doglianza si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21 nonies L. 241/1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, omessa e/o insufficiente attività istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio generale della buona fede.

3.§- In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia al mandato dei difensori di parte ricorrente comunicata in data 4 gennaio 2021 e rileva come, secondo quanto disposto dall'art. 85 c.p.c, siffatta rinuncia non produce effetto nei confronti dell'altra parte del giudizio finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Sempre preliminarmente vanno deliberate, in punto di rito, le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del gravame sollevate dall'amministrazione resistente e dagli intervenienti.

3.1.§- Sotto il primo profilo l'intimata Provincia e gli intervenienti asseriscono che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, nel rispetto dei termini di decadenza, il provvedimento in data 12.1.2016, vista la sua immediata lesività, e non avendolo fatto, gli effetti del predetto provvedimento si sarebbero *medio tempore* consolidati. Il gravato provvedimento del 10.2.2016 sarebbe meramente confermativo del primo provvedimento essendosi limitata la Provincia a dare atto dei risultati rimessi dall'ARTA che hanno a loro volta confermato il superamento dei limiti di legge, già peraltro accertati all'esito dell'istruttoria di cui si dà atto nel primo provvedimento.

La ricorrente, di contro, assume che il provvedimento gravato completerebbe l'iter istruttorio con il vaglio delle risultanze tecniche acquisite dall'ARTA cosicché il nuovo provvedimento, in quanto preceduto dal *riesame* della situazione che aveva condotto all'adozione del primo provvedimento mediante la rivalutazione degli



interessi in gioco, non potrebbe ritenersi meramente confermativo del primo, ma costituirebbe un provvedimento diverso dal precedente, come tale suscettibile di autonoma impugnazione.

L'eccezione di inammissibilità è fondata.

Deve osservarsi in proposito che, contrariamente a quanto viene sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento gravato prot. 6738 del 10.02.2016 è meramente confermativo del provvedimento prot. n. 1141 del 12.01.2016 e, quindi, alla data della sua impugnazione gli effetti del primo provvedimento (già lesivo) si erano già ampiamente consolidati.

Al provvedimento impugnato non può certo attribuirsi valenza di atto confermativo a carattere rinnovatorio con funzione di riaprire i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Ed infatti per giurisprudenza costante l'atto di conferma costituisce un tipico provvedimento di secondo grado a funzione conservativa con cui l'Amministrazione manifesta la volontà di mantenere fermo un precedente atto reputandolo conforme all'interesse pubblico specifico ed attuale sulla base di un nuovo procedimento amministrativo, con rinnovazione della fase istruttoria e nuova ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

L'atto di conferma deve essere distinto dalla cd. conferma impropria (definito anche atto meramente confermativo) in cui la P.A. si limita a dare atto dell'esistenza di un atto precedente senza procedere ad un effettivo *riesame* del caso concreto e senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (*ex plurimus* Cons. giust. amm. Sicilia, 13/12/2016, n. 460).

In buona sostanza, ciò che qualifica un provvedimento come confermativo è la rinnovata lesione derivante dal nuovo provvedimento adottato all'esito di un diverso procedimento e di diverse valutazioni degli interessi in gioco.

*“Di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento; e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di*

*contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso, dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria” (Cons. Stato Sez. III, 18/11/2020, n. 7172).*

Di talché, non può qualificarsi come provvedimento di conferma in senso proprio, l’atto che, con funzione meramente integrativa della motivazione del provvedimento inizialmente adottato, si limiti a confermarlo e ad arricchirne il contenuto indicando ulteriori elementi istruttori, in assenza di un procedimento di riesame attivato su istanza del privato o d’ufficio.

Ebbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche sulle specifiche censure deve in conseguenza osservarsi quanto segue.

Dal contenuto dell’atto gravato emerge con palmare evidenza come lo stesso si limiti a confermare il contenuto del provvedimento n. 1141 del 12.1.2016 - l’unico ad avere una immediata e definitiva attitudine lesiva che ne imponeva la tempestiva impugnativa - ed a integrarne la motivazione per la parte relativa ad un solo aspetto (l’assenza dei certificati analitici dei rifiuti), non all’esito di una nuova istruttoria o nuova valutazione degli interessi scaturita da un procedimento di riesame, ma sulla base dei risultati delle analisi espletate a seguito del sopralluogo effettuato dall’ARTA in data 25.11.2015 ben prima dell’adozione del provvedimento ed i cui esiti sono stati comunicati solo successivamente, ovvero in data 29.01.2016.

Con l’atto gravato l’amministrazione intimata ha dato atto che i risultati analitici dell’ARTA avevano confermato ed accertato il superamento dei limiti di legge convalidando i risultati sui rapporti di prova eseguiti in situ nella medesima data del 25.11.2015.

Del resto, che la portata immediatamente lesiva del provvedimento in data 12.1.2016 fosse stata da subito percepita dalla ricorrente è dimostrato dalla circostanza che la medesima in data 7.3.2016, seppur quindi successivamente all’adozione dell’atto gravato, ha chiesto il riesame del provvedimento in data 12.1.2016 (e non dell’atto qui gravato) ed in data 5.7.2016 ha chiesto la proroga fino al 30.9.2016 del termine di 6 mesi delle attività da svolgere, assegnato con il

primo provvedimento in data 12.1.2016, in scadenza il 12.7.2016.

Conseguentemente, all'esito di quanto sinora detto, deve inferirsi che il ricorso è inammissibile in quanto rivolto avverso un atto privo di contenuto autonomamente lesivo ma confermativo di un precedente provvedimento non tempestivamente impugnato nei termini di rito.

3.2.§- Del pari fondata si appalesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

Deve infatti ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso sulla base dei fatti e dei provvedimenti sopravvenuti alla introduzione del gravame, attesa la cancellazione della ricorrente dal Registro Provinciale dell'iscrizione RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014, per mancato rinnovo della comunicazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

In assenza di tale iscrizione, l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non può essere effettuata ed il deposito di rifiuti presso la cava va assimilato ad un deposito incontrollato.

L'attività di recupero, inoltre, è subordinata al rilascio di apposito Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) da parte della Regione Abruzzo, allo stato non ancora rilasciato, cosicché nessuna utilità conseguirebbe la ricorrente dall'annullamento del gravato atto in assenza dell'adozione dei suddetti provvedimenti.

4.§- Ad ogni modo, seppur si potesse prescindere da tali assorbenti rilievi in punto di rito, nel merito il ricorso è infondato.

La ricorrente ha infatti palesemente violato le prescrizioni ed i presupposti essenziali imposti nel provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale per lo svolgimento della attività di recupero ambientale, come previsti dagli art. 214/ 216 del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, causando un grave pericolo per l'ambiente, come del resto rimarcato dal Consiglio di Stato che, nell'ordinanza n. 887/2017 del 3.03.2017, ha chiarito come *l'iscrizione al registro provinciale contenesse al punto 4) delle prescrizioni in riferimento ai parametri di*

*cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5 del titolo V del d.lgs. n. 152/2006 relativo ai Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale e non alla colonna B concernente i Siti ad uso Commerciale e Industriale e che le stesse verifiche analitiche prodotte dalla ditta sui rifiuti da impiegare nel recupero ambientale riportavano valori di gran lunga superiori non solo al limite di cui alla colonna A (50 mg/Kg) ma addirittura a quello della colonna B (750 mg/Kg).*

5.§- In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l'infondatezza del gravame che, pertanto, deve essere respinto perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in solo favore della Provincia dell'Aquila.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Provincia dell'Aquila delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Umberto Realfonzo**



**IL SEGRETARIO**



## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

L'Aquila, 23 OTT. 2020

Protocollata ed inviata via PEC

Alla Ditta  
Tamburro Remo  
Via Cesare Baronio, 10  
67059 TRASACCO (AQ)  
mauriziogildo.cavaliere@ingpec.eu

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'AQUILA  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Pratica n. 20/275212 – prot. n. 275212 del 22.09.2020- Ditta Tamburro Remo.  
Riscontro alla nota prot. n. 291137/20 del 06.10.2020.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto trasmessa dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo e riguardante la "Riattivazione del progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località "Grottelle" nel comune di Colello" di titolarità della Ditta individuale Tamburro Remo, relativamente alla comunicazione di inizio attività per ripristino ambientale (R 10), mediante l'utilizzo di rifiuti, effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da inserire nel P.A.U.R., preliminarmente si comunica quanto segue:

- 1) nella relazione tecnica (Allegato F), alle pagg. 2-3, la Ditta comunica che:



**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ✓ nell'area interessata dal progetto di recupero ambientale è presente un *cumulo di materiali utilizzati come ripristino di una parte di cava, costituiti dalla miscelazione di terreno della stessa cava (70%) e fanghi dell'impianto di cartiera Lucart di Lucca (30%) ...per un quantitativo totale di 17.594,1 tonnellate;*
- ✓ *allo stato attuale non è stato possibile procedere alla bonifica del sito per diverse ragioni economiche e giuridiche (è in corso un contenzioso fra soggetti privati, la Ditta e gli Enti preposti);*
- ✓ *la Ditta intende riattivare il progetto di recupero ambientale confinando i rifiuti da bonificare;*
- ✓ *il materiale depositato è chimicamente inerte e non contiene sostanze pericolose che possono essere trascinate nel terreno circostante.*

In riferimento a quanto sopra si ritiene necessario, in base alla documentazione agli atti di questo Settore, evidenziare alcuni aspetti significativi circa la gestione dell'attività di recupero ambientale (R 10) effettuata dalla Ditta in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 nonché gli aspetti conseguenti a tale attività:

- la Ditta Tamburro Remo a seguito dell'approvazione da parte della Regione Abruzzo del progetto di ripristino ambientale di cui alla D.G.R. n. **DI8/12/11** del **04.02.2014**, ha trasmesso, per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Collelongo (AQ), la comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata ed è stata iscritta al Registro Provinciale numero **RIP/121/AQ/2014** del **10.12.2014** per l'attività di recupero ambientale (R 10) per le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi annui di cui al provvedimento trasmesso da questo Settore con PEC n. 70741 e n. 70703 del 11.12.2014;
- l'attività di recupero ambientale è stata effettuata nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) identificata catastalmente al Foglio n. 40 p.lle n. 318 – 320 – 321 – 323 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 430 – 431 – 432 – 433 – 810 – 811;
- il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A, con nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, ha relazione in merito al sopralluogo effettuato in data **26.11.2015** presso l'impianto di recupero rifiuti di titolarità della Ditta Tamburro Remo, e da tale relazione è emerso che la Ditta stava effettuando l'attività di recupero ambientale nel non rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. in quanto:

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- i risultati analitici dei rapporti di prova, acquisiti dall'A.R.T.A. nel corso del sopralluogo, relativi ai rifiuti conferiti dagli stabilimenti di Porcari (LU) e di Diecimo (LU), attestavano la presenza di valori superiori a quello limite previsto dalla Colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il parametro idrocarburi pesanti C>12, espressi come idrocarburi C10-C40. I risultati analitici riportavano un valore pari a **3.181 mg/Kg** relativo al conferimento dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di Porcari (LU) e un valore pari a **2.367 mg/Kg** relativo al conferimento dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di Diecimo (LU), valori pertanto ampiamente superiori a quello limite di **50 mg/kg** fissato dalla colonna "A" tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - la modalità con la quale veniva effettuata la miscelazione dei rifiuti di cui alla tipologia 12.1 non era rispondente a quanto previsto dal punto **12.1.3 lettera f)** del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. in quanto è stata riscontrata la presenza superficiale di un materiale non miscelato a terreno, delle stesse caratteristiche visive e olfattive del rifiuto conferito nella stessa giornata del 26.11.2015 identificato dal CER [030310];
  - la modalità con la quale veniva effettuata la miscelazione dei rifiuti di cui alla tipologia 12.1 non era rispondente a quanto previsto dal punto n. 2 delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale prot. n. 70703-70741 del 11.12.2014 il quale, prevede che la miscelazione dei fanghi con il terreno prescritta al punto **12.1.3 lettera f)** del D.M. 5 febbraio 1998, deve essere effettuata **direttamente nella fase di conferimento** dei rifiuti presso l'impianto e che la Ditta pertanto deve procedere all'accettazione di tali rifiuti solo a condizione di avere la disponibilità del terreno da usare per la miscelazione immediata dei fanghi in fase di scarico nella percentuale prevista dalla norma;
- il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A:
- 1) nel corso del sopralluogo del 26.11.2015, ha effettuato anche:
- un prelievo di un campione dei rifiuti identificati dal CER [030310] provenienti dallo stabilimento di Porcari (LU) e conferiti presso l'impianto nella stessa giornata del 25.11.2015;



**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- un prelievo di un campione costituito da rifiuti identificati dal CER [030310] e di due campioni di materiale per la miscelazione di tali rifiuti al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla Colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) con nota prot. n. 698 del 29.01.2016, in merito ai risultati dei prelievi effettuati, ha comunicato che:
- il rifiuto conferito dallo stabilimento di Porcari (LU) non risultava conforme a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e a quanto prescritto nella comunicazione di iscrizione al Registro Provinciale RIP/121/AQ/2014 in quanto la concentrazione del parametro Idrocarburi C>12 superava il valore limite previsto nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - il materiale utilizzato per il ripristino della cava, costituito da fango di cartiera frammisto a terreno, non risultava idoneo in quanto la concentrazione degli Idrocarburi C>12 superava in entrambi i campioni il valore limite previsto nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- questo Settore pertanto, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A. con la predetta nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 66560 del 11.12.2015, ha comunicato alla Ditta, per il tramite del S.U.A.P. competente, di aver avviato il procedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero ambientale effettuata dalla stessa Ditta in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014, ed ha assegnato il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso da parte del competente S.U.A.P per fornire documentazione atta a comprovare la corretta gestione dell'attività di recupero rifiuti;
- il Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A. con la suddetta nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, con atto n. RA/313114 del 14.12.2015, ha **disposto l'immediata sospensione** dei lavori autorizzati con la determinazione DI8/12/11 del 04.02.2014 relativa all'autorizzazione rilasciata alla Ditta Tamburro Remo per la variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo, ed **ha subordinato** il rilascio dell'autorizzazione per la ripresa dei lavori alla comunicazione di conformità del sito alle vigenti norme in materia ambientale da parte dell'A.R.T.A.;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- dalla documentazione trasmessa dalla Ditta Tamburro Remo non sono emersi elementi utili alla sospensione del procedimento di divieto prosecuzione attività avviato con nota prot. n. 66560 del 11.12.2015 in quanto la Ditta non ha dimostrato di aver conformato alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti secondo le prescrizioni stabilite con tale provvedimento;
- l'attività di recupero rifiuti effettuata dalla Ditta Tamburro Remo non è stata svolta nel rispetto delle norme tecniche ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, e pertanto questo Settore con nota prot. 1141 del 12.01.2016 e con le successive integrazioni confermate n. 6738 del 10.02.2016 e n. 16880 del 24.03.2016:
  - ❖ **ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività** di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 poiché la Ditta non ha fornito certificati analitici relativi ai parametri di cui alla colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in contrasto pertanto a quanto previsto dall'art. 5, lettera d-bis) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. né ha fornito le informazioni richieste sull'esatto quantitativo di materiale disponibile per la miscelazione dei rifiuti ed ha indicato solo generiche provenienze del materiale da utilizzare per tale miscelazione;
  - ❖ **ha ordinato di rimuovere, entro sei mesi** dalla notifica del provvedimento di divieto prosecuzione attività prot. n.1141 del 12.01.2016 **tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati** nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) per un quantitativo pari a circa **17.594,1 tonnellate**, comprensivo del quantitativo dei rifiuti presi in carico (5.278,23 t) e di quello del materiale utilizzato per la miscelazione (t 12.315,87) nella percentuale del 70% prevista dal punto 12.1.3 lettera f) dell'allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 5.2.1998;
  - ❖ **ha ordinato** di trasmettere copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti attestanti l'avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti rimossi dalla cava;
  - ❖ **ha ordinato** di avviare con immediatezza le procedure di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ❖ **ha precisato** che la Ditta avrebbe potuto riavviare l'attività di recupero ambientale solo alla conclusione della procedura di cui al citato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'ottenimento dell'autorizzazione regionale per la ripresa dei lavori di cui al citato provvedimento n. RA/313114 del 14.12.2105;

### Rilevato che:

- la Ditta ha avviato la procedura di cui al citato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle risultate della caratterizzazione effettuata è stata accertata, con analisi validate dall'A.R.T.A. con nota dell'11.10.2016, la conformità della matrice ambientale suolo interessata dal deposito, ma il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda il materiale depositato relativamente al parametro Idrocarburi C>12;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 57 del 25.11.2016 il Comune di Collelongo ha determinato *la chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi nonché la conclusione del relativo procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e richiamati in premessa, stante il non superamento dei limiti di legge per le csc nelle matrici ambientali, fermo restando l'obbligo della rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa come indicato anche dalle pronunce rese ed in particolar modo dalla:*
  1. *nota del 11/10/2016 dell'ARTA Abruzzo relativo alle risultanze delle analisi di prelievo dei campioni di terreno e la validazione delle analisi trasmesse dalla società ECO-VERDE SRL con sede in Via dei Servi, 10 - 53100 Siena (SI);*
  2. *nota della Provincia dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo del 27/10/2016 e acquisita all'Ente al Prot. N. 4354 del 27/10/2016 che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale, che testualmente recita:*

*"... si evidenzia di ritenere conclusa, in conformità a quanto previsto nell'allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura di cui all'art. 242 dello stesso Decreto, fermo restando l'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo";*
- a tutt'oggi la Ditta non ha trasmesso documentazione atta a comprovare di aver provveduto alla rimozione dei rifiuti in questione;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la comunicazione di inizio attività che ha dato luogo all'iscrizione al Registro Provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., doveva essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Pertanto la comunicazione di inizio attività trasmessa dalla Ditta Tamburro Remo con nota del 12.03.2014, acquisita al protocollo n. 753 del **13.03.2014** del Comune di Collelongo, doveva essere rinnovata entro il **13.03.2019**;
- agli atti di questo Ufficio, a seguito della scadenza (13.03.2019) della comunicazione di inizio attività acquisita dal Comune di Collelongo in data 13.03.2014, non risultava acquisita istanza di rinnovo della comunicazione di inizio attività da parte della Ditta. Dalla corrispondenza intercorsa con il competente S.U.A.P. è stato confermato il mancato rinnovo della comunicazione di inizio attività da parte della Ditta;
- questo Settore, pertanto, con nota prot. n. 12870 del 27.05.2019, tramite il competente S.U.A.P., ha comunicato di aver proceduto alla **cancellazione** dell'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 di titolarità della Ditta Tamburro Remo.

Per quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene:

- ✓ che l'ipotesi di mantenere il deposito di rifiuti che **non potevano essere utilizzati** per attività di recupero ambientale (R10), all'interno di "un'area confinata" non possa rientrare nella procedura di P.A.U.R. attivata, in quanto il deposito di rifiuti, per un periodo che supera l'arco temporale dei tre anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera "g" del D.Lgs. n. 36/2003, si configurerebbe come gestione di una discarica;
- ✓ che l'attività di recupero ambientale, di cui alla nuova comunicazione di inizio attività compresa nella procedura di P.A.U.R., potrà essere avviata solo nel caso in cui la Ditta proceda preventivamente alla rimozione dei rifiuti in questione dall'area di cava così come disposto da questo Settore con il sopracitato divieto di prosecuzione attività prot. n. 1141 del 12.01.2016 e come riconfermato con nota 37465 del 27.10.2016.

Solo dopo che la Ditta abbia ottemperato all'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si potrà procedere alla definizione delle procedure relative alla **nuova comunicazione di inizio attività** per le attività di messa in riserva (R13), di trattamento dei rifiuti (R5) e di ripristino ambientale (R10), per le quali si evidenzia fin da ora quanto segue:

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- 1) l'utilizzo di rifiuti nelle attività di recupero ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., è sottoposto alle procedure semplificate previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **a condizione che tale utilizzo sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente.** Come sopra evidenziato, allo stato attuale, la Ditta non è in possesso dell'autorizzazione per i lavori relativi alla variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo, in quanto il Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A., con atto n. RA/313114 del 14.12.2015, ha **disposto l'immediata sospensione** dei lavori autorizzati con la determinazione DI8/12/11 del 04.02.2014 **ed ha subordinato** il rilascio dell'autorizzazione per la ripresa dei lavori alla comunicazione di conformità del sito alle vigenti norme in materia ambientale da parte dell'A.R.T.A.;
- 2) in merito agli estremi catastali dell'area interessata dall'intervento si evidenzia che:
  - nella relazione tecnica (cfr. pag. 6) tra le particelle catastali è stata indicata la n. 318 che invece nella mappa catastale (cfr. pag. 7) sembrerebbe non inclusa nell'area interessata dall'intervento di recupero ambientale;
  - la particella n. 319 invece sembra inclusa nell'area di intervento ma non risulta tra quelle elencate a pag. 6;
  - la particella n. 354 indicata a pag. 6 non risulta riportata nella mappa catastale;
- 3) la Ditta prevede di effettuare le seguenti attività di recupero:
  - messa in riserva dei rifiuti (R 13);
  - messa in riserva dei rifiuti (R 13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura....[R5];
  - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5];
  - recupero ambientale [R10]

Relativamente all'attività di messa in riserva (R 13) non risultano specificate:

1. le caratteristiche costruttive del basamento impermeabile;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- 2 . le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare la messa in riserva e le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare direttamente l'attività di ripristino ambientale (R10) previa verifica della loro conformità;
- 3 . il quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie per le quali intende effettuare la messa in riserva;

per la stessa attività di messa in riserva non è presente inoltre una planimetria nella quale risulti indicato:

- l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alla messa in riserva;
- le aree nelle quali viene effettuata la messa in riserva **delle singole tipologie** di rifiuti;
- l'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di selezione dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- l'area dedicata alla miscelazione dei fanghi con il terreno per le tipologie per le quali il D.M. 5 febbraio 1998 prevede tale miscelazione;
- l'area interessata dal deposito del terreno utilizzato per la miscelazione dei fanghi;
- gestione delle acque meteoriche e del trattamento delle acque di prima pioggia;

Relativamente all'attività di R13-R5:

- devono essere indicate le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare l'attività di trattamento (R 5);
- devono essere descritte le modalità operative del trattamento dei rifiuti e deve essere indicata in apposita planimetria l'area interessata dall'impianto di trattamento di rifiuti;
- al fine di effettuare l'attività di R5 relativa alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali deve essere dimostrata la possibilità di effettuare direttamente attività di manutenzione stradale;
- devono essere indicati i quantitativi annui dei rifiuti da avviare a recupero ambientale.

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Per quanto riguarda quanto indicato al punto n. 3.8 – *Monitoraggio ambientale* - della pag. 26 della relazione tecnica, relativamente alle caratteristiche che devono possedere i rifiuti da utilizzare per il ripristino ambientale, si precisa in particolare che i rifiuti utilizzati per il ripristino ambientale devono essere rispondenti non solo a quanto prescritto nel sub allegato 1 all'allegato 1 al D. M. 5.2.1998 e s.m.i. per le singole tipologie di rifiuti utilizzate, ma anche a quanto previsto dall'art. 5, lettera d-bis) del medesimo Decreto, il quale dispone che *in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito*. Pertanto, i rifiuti in questione devono anche essere rispondenti a quanto previsto dal Regolamento adottato con Decreto n. 46 del 1 marzo 2019 che disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola.

Al fine di consentire la definizione dell'endoprocedimento di cui alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo indicata in oggetto, si chiede pertanto alla Ditta di trasmettere i su elencati chiarimenti in merito all'attività di messa in riserva (R 13), trattamento (R 5) e ripristino ambientale (R10) di cui alla nuova comunicazione di inizio attività da inserire nel P.A.U.R., **entro 30 giorni dall'invio di:**


- documentazione atta a comprovare di aver avviato a recupero oppure a smaltimento tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) per un quantitativo pari a circa 17.594,1 tonnellate;
- documentazione relativa all'effettuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Funzionario  
Dott.ssa Maria Stagnini



Il Dirigente  
Ing. Nicolino D'Amico



/ cb



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0311046/20	23/10/2020	PEC	<b>Mittente:</b> URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	PRATICA N. 20/275212 - PROT. N. 275212 DEL 22.09.2020 - DITTA TAMBURRO REMO. RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 291137/20 DEL 06/10/2020						
<b>Impronta:</b>	0C9B79EC5FA5C90F805BDB1426F39333EDFFD284B2986ACE39B8157AAC0E223E						



# Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0032376/21	29/01/2021	PEC	<b>Mittente:</b> UTC.COMUNEDICOLLELONGO@PEC.IT	

**Oggetto:** RIATTIVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA UBICATA IN LOCALITÀ "LE GROTTELLE" NEL COMUNE DI COLLELONGO (AQ). RICHIEDENTE TAMBURRO REMO. RISCOントRO ALLA VS NOTA PROT. N. 0293232/20 DEL 08 10 2020- CODICE PRATICA 20/265836

**Impronta:** F882D96ADB409F64B6D7D32D574449A579D1B92162860CAB0401E6CE72671975